

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 17 LUGLIO 2007

N. 101 suppl.



Sede Presidenza Giunta Regionale

*Disegni di leggi regionali
ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L.R. 19/97*

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

***Disegni di leggi regionali
ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L.R. 19/97***

DISEGNO DI LEGGE 21 MAGGIO 2007, N. 14

“Istituzione del parco naturale regionale ‘Fiume Ofanto’”

Pag. 4

PARTE PRIMA

*Disegni di leggi regionali
ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L.R. 19/97*

DISEGNO DI LEGGE

**Istituzione del Parco Naturale regionale
"Fiume Ofanto"**

Relazione illustrativa

In attuazione della Legge Regionale n. 19/1997, contenente "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia", il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la Conferenza dei Servizi per l'istituzione dell'area naturale protetta regionale "A3 - Foce Ofanto" individuata dalla stessa Legge Regionale all'art. 5.

La Conferenza dei Servizi ha l'obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 394/1991 (Legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla Conferenza sono stati invitati: le Amministrazioni Provinciali di Bari e Foggia, le Amministrazioni Comunali di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli, la Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali e la Comunità Montana della Murgia di Nord Ovest, le competenti Amministrazioni dello Stato, i Consorzi di Bonifica, le associazioni agricole, imprenditoriali e protezionistiche.

Gli incontri svolti hanno portato alla elaborazione e sottoscrizione del documento di indirizzo, che rappresenta la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge. L'area è stata denominata "Fiume Ofanto" nel corso della citata Conferenza dei Servizi, accogliendo la proposta regionale di estendere l'area protetta all'intero corso del fiume Ofanto, in parte coincidente

con il SIC IT 91220011 – Valle Ofanto e Lago Capaciotti.

L'attuale andamento del medio corso dell'Ofanto è la conseguenza della messa in posto, durante il tardo Quaternario, dell'edificio vulcanico del Vulture¹. L'alveo attuale in alcuni punti può ritenersi adatto a contenere le piene ordinarie; tuttavia è da rilevare che spesso nella bassa valle il fiume attraversa estese aree alluvionali costituite in prevalenza da limi argilloso sabbiosi e sabbie fortemente erodibili, che rendono il letto dell'Ofanto molto variabile. Il bacino dell'Ofanto presenta caratteristiche mutevoli e variabili procedendo da monte verso valle, in conseguenza della diversità dei terreni affioranti.

Per quanto riguarda il vero e proprio tracciato fluviale vi è da evidenziare come nel tratto iniziale, montuoso, l'alveo presenti andamento planimetrico notevolmente sinuoso, sezione molto ristretta, sponde di limitata altezza. La sezione idrica è spesso insufficiente a contenere le portate medie e leggermente superiori alla media. In tali tratti le pendici risultano notevolmente dissestate sotto il profilo idrogeologico e ciò è imputabile, oltre che alle caratteristiche geomorfologiche, anche alla distruzione quasi completa dell'originario manto boschivo. In questo modo, prive di ogni pratica agraria che possa assicurare anche una pur modesta regimentazione delle acque superficiali ed ipodermiche, queste terre costituiscono perenne motivo di preoccupazione per il verificarsi di continui movimenti franosi. I segni di questo disordine idraulico si evidenziano, per quanto riguarda gli affluenti, in profonde incisioni nella parte alta della pendice, con notevole pendenza di fondo, scoscedimenti delle scarpate che costituiscono sponde instabili in continuo franamento.

Al contrario, nei tratti vallivi, l'Ofanto deposita il materiale trasportato, provocando un continuo innalzamento del fondo alveo, ed una conseguente riduzione della sezione idrica, che diventa incapace a contenere le portate di piena dei vari impluvi, con conseguenti esondazioni ed

¹LEPORE G., BUCALO F., CHIAIA G. (2000) - Elaborazione di pianificazione e gestione delle aree naturali protette in Provincia di Bari. Area A3 – Foce dell'Ofanto. Aspetti Idrogeologici e Idraulici.

allagamenti delle fasce di terreno pianeggiante limitrofe. Proseguendo verso valle, oltrepassate le boschive pendici del Vulture e la serie di blandi rilievi collinari che si trovano tra Ascoli Satriano e Lavello, il territorio assume morfologia tendenzialmente pianeggiante; qui il bacino è interessato da una rete di solchi tributari, tra cui quelli chiamati “marane” o “canali” presentano un deflusso esclusivamente stagionale. In queste zone l'idrografia rileva una fase di maturità assai avanzata. Caratteristico, al riguardo, è l'improvviso cambiamento del profilo trasversale della valle dell'Ofanto al passaggio dai rilievi della regione a settentrione di Melfi al Tavoliere della Capitanata; qui infatti, il profilo dalla forma a “v” stretta e dai fianchi alti e ripidi del corso superiore, passa ad una forma a “v” molto larga dai fianchi bassi e poco inclinati.

Il fiume, infine, con i suoi depositi alluvionali determina una vasta pianura lungo il suo corso e forma la fascia costiera in prossimità della foce; qui la costa è bassa, con una spiaggia di ampiezza variabile, diretta Ovest Nord Ovest – Est Sud Est. La formazione dell'antico Lago Salpi (attualmente trasformato nelle Saline di Margherita di Savoia) è da attribuirsi alla costituzione di cordoni litorali, poi evolutisi in barre dunali, che hanno interrotto la comunicazione con il mare aperto.

Sulla base di questa analisi, volendo individuare delle macroaree all'interno del bacino, con le relative caratteristiche, partendo da monte si nota che il corso d'acqua scorre in una zona tipicamente appenninica, nella quale prevale l'azione erosiva che dopo aver interessato litotipi di età miocenica, mette a giorno in alcuni punti termini anche cretaceo giurassici. In questa zona l'erosione è evidenziata anche dalla tipologia dei sedimenti trasportati, in quanto la granulometria dei materiali è sempre grossolana con percentuali minime dei materiali più fini. L'alveo si può ricondurre ad un letto con deposito alluvionale grossolano, materiale che viene depositato quando si ha una decrescita della piena precedente.

Scendendo verso valle dopo la grande ansa che il corso d'acqua compie per aggirare l'apparato vulcanico del monte Vulture, l'alveo del fiume Ofanto diviene molto più largo e molto più

sinuoso a causa della minor erosione, la granulometria dei materiali depositi diventa via via sempre più fine con la sabbia come litotipo prevalente. C'è da rilevare che diminuisce anche il numero degli affluenti che non danno più, come nella parte alta, apporti consistenti, e che anche la forma dei ciottoli è decisamente più arrotondata, con minori elementi a spigoli vivi. L'alveo non è proprio a meandri, ma i singoli canali hanno andamento meandriforme variamente accentuato. La situazione descritta permane sino al tratto di fiume che scorre in prossimità di Canosa di Puglia. Nella parte terminale, cioè la più valliva, l'alveo ha un andamento prevalentemente meandriforme, con canali abbandonati, ed in effetti più che di alveo, si potrebbe parlare di piana alluvionale. Tutta l'asta in questo tratto è completamente regimata da opere longitudinali che consentono solo il trasporto di materiali fini (sabbia, limo e argilla), sostanzialmente erosi proprio dalle opere di difesa.

Appare pertanto evidente come lo stato dell'alveo dell'Ofanto si presenti assolutamente disuniforme nel suo insieme, sia per gli aspetti morfologici e litologici, che a causa del differente utilizzo del territorio all'interno del bacino, che comporta diversità di interventi di difesa e di regimazione.

Il presente disegno di legge istituisce l'area naturale “Fiume Ofanto” (art. 1) classificandola come Parco Naturale regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), della L.R. n. 19/1997, la denomina Parco Naturale regionale “Fiume Ofanto” e la delimita riportando, su cartografia in scala 1: 25.000, la perimetrazione approvata, in sede di pre-conferenza, assieme al documento di indirizzo. L'area è complessivamente estesa per 27.134 ha suddivisi fra zona 1 (10.636 ha) e zona 2 (16.498 ha) e ricade nei territori di 11 Comuni: Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli.

Sull'intero territorio varranno, a partire dall'adozione del D.D.L. da parte della Giunta regionale, le norme di salvaguardia provvisorie di cui all'art. 8 della L.R. n. 19/1997 ed all'art. 6 della

Legge n. 394/1991.

All'art. 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione del Parco, dal momento della sua istituzione.

La zonizzazione provvisoria, di cui all'art. 3, suddivide il territorio del Parco in zona 1 e zona 2, ed avrà validità fino all'approvazione del Piano Territoriale di cui all'art. 7 del presente disegno di legge e all'art. 20 della L.R. n. 19/1997. Nella zona 1 sono comprese le aree di maggiore valore naturalistico; nella zona 2 quelle che, pur contenendo valori ambientali e culturali, presentano una maggiore antropizzazione e che più si prestano per la promozione di attività produttive di tipo sostenibili. Il Piano Territoriale potrà modificare i confini delle zone e dettagliarle ulteriormente, così come indicato all'art. 12 della Legge n. 394/91, al fine di una più articolata tutela degli ambienti naturali ed una migliore integrazione tra difesa dell'ambiente ed attività umane.

L'art. 4 prevede che la gestione del Parco sarà affidata ad un Consorzio costituito dalle Province di Bari e Foggia, dai Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli e dalle Comunità Montane dei Monti Dauni Meridionali e della Murgia di Nord Ovest. È altresì previsto che, in caso di gravi inadempienze dell'Ente nella gestione del Parco, si possa far luogo al commissariamento dello stesso.

L'art. 5 riporta le norme generali e specifiche di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta. Fino all'adozione del Piano Territoriale del Parco, sarà possibile, da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato regionale

all'Ecologia, sentito l'Ente di gestione, concedere deroghe ad alcune norme di salvaguardia sulla base di specifiche esigenze dettagliate al comma 3 del citato art. 5.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 descrivono gli strumenti di attuazione di cui l'Ente di gestione dovrà dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive del Parco: Piano Territoriale dell'area, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno del Parco.

L'Ente di gestione avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno del Parco (art. 10).

L'art. 11 regola le sanzioni per chi reca danni e non osserva le norme di salvaguardia; l'art. 12 disciplina le modalità per l'erogazione degli indennizzi; l'art. 13 regola la sorveglianza del Parco, che dovrà essere garantita tramite personale dell'Ente di gestione e/o tramite convenzioni con altri enti pubblici, anche nazionali, operanti sul territorio.

Il controllo (art. 14) sulla corretta attuazione della legge istitutiva spetta alla struttura prevista dall'art. 23 della L.R. n. 19/1997.

L'art. 15 prevede le norme finanziarie con uno stanziamento di euro 50.000,00 a carico del Capitolo di spesa 0581011 del bilancio regionale ("Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia").

IL DIRIGENTE F.F. DELL'UFFICIO PARCHI E R.N.
(Ing. Francesca Pace)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
(Dott. Luca Limongelli)

L'ASSESSORE ALL'ECOLOGIA
(Prof. Michele Losappio)

DISEGNO DI LEGGE**Istituzione del Parco Naturale Regionale
"Fiume Ofanto"****INDICE**

- Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 - Zonizzazione provvisoria
- Articolo 4 - Gestione
- Articolo 5 - Norme generali di tutela e salvaguardia del territorio
- Articolo 6 - Strumenti di attuazione
- Articolo 7 - Piano territoriale dell'area naturale protetta
- Articolo 8 - Piano Pluriennale Economico Sociale
- Articolo 9 - Regolamento
- Articolo 10 - Nulla osta e pareri
- Articolo 11 - Sanzioni
- Articolo 12 - Indennizzi
- Articolo 13 - Sorveglianza del territorio
- Articolo 14 - Controllo
- Articolo 15 - Norme finanziarie

DISEGNO DI LEGGE**Istituzione del Parco Naturale regionale
"Fiume Ofanto"****Articolo 1****Istituzione dell'area naturale protetta**

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco Naturale regionale denominato "Fiume Ofanto", ricadente nel territorio dei Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli.
2. I confini del Parco Naturale regionale "Fiume Ofanto" sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000 allegata alla presente legge,

per formarne parte integrante e sostanziale, e depositata, in originale, presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme all'originale, presso le sedi delle Province e dei Comuni interessati e, una volta costituito, presso la sede dell'Ente di gestione previsto dal successivo art. 4 della presente legge.

3. I confini del Parco saranno segnati e resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell'Ente di gestione.

Articolo 2**Finalità**

1. Le finalità istitutive del Parco Naturale regionale "Fiume Ofanto" sono le seguenti:
 - a) conservare e recuperare gli equilibri ecologici, nonché le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica);
 - b) ripristinare e rinaturalizzare gli ambienti e il paesaggio fluviale, le zone umide e gli ambienti costieri e ripariali, incrementandone la superficie e migliorandone la funzionalità ecologica;
 - c) ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat e promuovere interventi tesi a ricostruire corridoi e reti ecologiche;
 - d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici degli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi;
 - e) assicurare la conservazione della lontra (lutra lutra) presente sull'Ofanto con l'unica popolazione della regione Puglia;
 - f) recuperare e salvaguardare le funzionalità generali del sistema idrologico, salvaguardando gli equilibri idraulici ed idrogeologici e mettendo in atto interventi di miglioramento degli stessi, prediligendo le tecniche di ingegneria naturalistica;
 - g) mettere in atto interventi tesi a contrastare il fenomeno di arretramento della foce del

fiume e della linea di costa, vietando le attività che possano comportare la diminuzione del trasporto solido, come il prelievo in alveo di materiali litoidi;

- h) promuovere l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica, incentivando forme di riuso della stessa e una gestione degli invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi;
- i) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, connesse con la protezione della risorsa idrica e fluviale;
- j) promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile che non alteri l'ambiente e le risorse naturali, incentivando la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità del presente articolo, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;
- k) promuovere ed incentivare in agricoltura l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e biologiche;
- l) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso;
- m) incrementare la copertura arborea-arbustiva ripariale e dei versanti del bacino idrografico autoctona;
- n) valorizzare le aree ripariali del fiume anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali;
- o) allestire infrastrutture e incentivare iniziative per la mobilità lenta;
- p) promuovere attività culturali, e per il tempo libero che salvaguardino gli ambienti fluviali e ne garantiscano la manutenzione contrastando eventuali processi di abbandono;
- q) promuovere azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale.

Articolo 3

Zonizzazione provvisoria

1. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 7, il Parco Naturale regionale "Fiume Ofanto" è suddiviso in due Zone: una Zona 1, di rile-

vante interesse naturalistico nella quale è considerato prevalente l'interesse di protezione ambientale e una Zona 2, di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, in cui all'interesse della protezione ambientale si affianca quello della promozione di un modello di sostenibilità e di riduzione degli eventuali impatti delle attività presenti.

2. Sono criteri di riferimento nell'individuazione della Zona 1 la presenza di:
 - a) aree interessate dall'asta, dal letto, dalle sponde e dal ciglio del fiume e dei suoi affluenti;
 - b) formazioni boschive;
 - c) vegetazione alofita e psammofila e ogni altra superficie con vegetazione spontanea;
 - d) aree di particolare rilevanza paesaggistica e storico-archeologica;
 - e) aree interessate dagli invasi artificiali;
 - f) altre aree necessarie a determinare continuità ambientale e funzionalità ecologica.
3. Sono criteri di riferimento nell'individuazione della Zona 2 le aree in cui i caratteri di cui al punto precedente appaiono meno marcati e vi si aggiunge la rilevante presenza di aree agricole ed in genere antropizzate.

Articolo 4

Gestione

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e 9 della L.R. n. 19/1997, in considerazione delle sue dimensioni, la gestione del Parco Naturale regionale "Fiume Ofanto" è affidata ad un Consorzio di gestione, appositamente costituito fra i seguenti Enti: Province di Bari e Foggia, Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali e Comunità Montana della Murgia di Nord Ovest, Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli. Il Consorzio così costituito è Ente di Gestione a tutti gli effetti di legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio Parchi e

Riserve Naturali della Regione Puglia convo-
ca una Conferenza dei servizi con i soggetti di
cui al precedente comma 1 per l'approvazione
dello schema di Statuto del Consorzio di
gestione, che sarà successivamente approvato
dal Consorzio medesimo. Nello Statuto devo-
no essere definiti gli organi del Consorzio ed
il loro funzionamento, nonchè i mezzi finan-
ziari a disposizione.

3. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro
bene acquistato con fondi pubblici stanziati
per la gestione del Parco seguono la destina-
zione di questa e, pertanto, andranno a con-
fluire nel patrimonio del Consorzio di gestio-
ne non appena lo stesso sarà stato costituito.
4. In caso di gravi inadempienze gestionali o
fatti gravi contrari alle normative vigenti o per
persistente inattività, il Presidente della
Giunta Regionale provvede, con proprio
decreto, previa deliberazione della Giunta,
allo scioglimento degli organi responsabili del
Consorzio di gestione e, contestualmente, alla
nomina di un commissario con pieni poteri,
che resta in carica fino alla ricostituzione
degli organi sciolti.

Articolo 5

Norme generali di tutela e salvaguardia del territorio

1. Sull'intero territorio del Parco Naturale regio-
nale "Fiume Ofanto" sono vietate le attività e
le opere che possano compromettere la salva-
guardia del paesaggio e degli ambienti natura-
li tutelati, con particolare riguardo alla flora e
alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In
particolare, è vietato:
 - a) aprire nuove cave o ampliare quelle esisten-
ti che possono continuare la propria attività
fino alla scadenza della autorizzazione;
 - b) prelevare in alveo materiali litoidi;
 - c) esercitare l'attività venatoria; sono consen-
titi, su autorizzazione dell'Ente di gestione,
gli interventi di controllo delle specie previ-
sti dall'art. 11, comma 4, della Legge n.
394/1991, ed eventuali prelievi effettuati a
scopo di ricerca e di studio;
 - d) alterare e modificare le condizioni di vita

degli animali;

- e) raccogliere o danneggiare le specie vegetali
spontanee, ad eccezione degli interventi a
fini scientifici e di studio preventivamente
autorizzati dal Consorzio di gestione;
 - f) asportare minerali, fossili e altro materiale
d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a
scopi scientifici preventivamente autorizzati
dall'Ente di gestione;
 - g) introdurre nell'ambiente naturale specie fau-
nistiche e floristiche non autoctone;
 - h) effettuare opere di movimento terra tali da
modificare consistentemente la morfologia
del terreno;
 - i) apportare modificazioni agli equilibri ecolo-
gici, idraulici ed idrogeologici ovvero tali
da incidere sulle finalità istitutive dell'area
protetta;
 - j) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle
strade statali, provinciali, comunali, private
e vicinali gravate dai servizi di pubblico
passaggio, fatta eccezione per i mezzi di
servizio e per le attività agro-silvo-pastora-
li;
 - k) costruire nuove strade ed ampliare le esi-
stenti se non in funzione delle attività agro-
silvo-pastorali e delle attività di fruizione
naturalistica;
 - l) aprire discariche;
 - m) mutare la destinazione dei terreni, fatte
salve le normali operazioni connesse allo
svolgimento, nei terreni in coltivazione,
delle attività agro-silvo-pastorali.
2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art.
7 è fatto divieto di:
 - a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno
dei centri edificati così come delimitati ai
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
 - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte
salve le normali operazioni connesse allo
svolgimento, nei terreni in coltivazione,
delle attività agro-silvo-pastorali;
 - c) effettuare interventi sulle aree boscate e
tagli boschivi senza l'autorizzazione dei
competenti Uffici dell'Assessorato regiona-
le "Agricoltura e Foreste".
 3. Fino all'approvazione del Piano territoriale
del Parco Naturale regionale "Fiume Ofanto"

la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. 19/1997, sentito l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui all'art. 5 comma 2 lettere a) e b), limitatamente alle zone 2 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastoralee dell'attività agrituristica. A tal fine, potranno essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di Miglioramento Aziendale redatto a norma del Reg. C.E. 1257/99 e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica di agriturismo e turismo rurale. Sono comunque fatte salve le prescrizioni dei Piani di Settore e degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area. È consentita la realizzazione di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, nonché, ove non producente volumetria aggiuntiva, la realizzazione di annessi agricoli.

4. Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'Ente di gestione.
6. In applicazione delle finalità di cui all'art. 2 sull'intero territorio del Parco Naturale regionale "Fiume Ofanto", fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 7, sono consentite le

seguenti attività agro-silvo-pastorali:

2. pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l'individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
 - b) pratiche colturali arboree, vigneti, seminativo e altre colture agricole, nonché attività agricole connesse;
 - c) tagli boschivi intercalari e di fine turno debitamente autorizzati dagli Uffici competenti;
 - d) raccolta regolamentata di funghi e vegetazione spontanea a fini alimentari secondo quanto previsto dalla L.R. n. 12/2003;
 - e) trasformazione delle colture agricole già presenti in altre.
7. Sono fatti salvi gli interventi od opere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e nulla osta comunque denominati previsti dalla normativa vigente alla data di adozione del presente DDL da parte della Giunta Regionale.
 8. Fermo restando il rispetto delle norme e delle procedure di valutazione previste in materia di protezione, tutela e conservazione ambientale, all'interno del territorio del Parco può essere consentita la realizzazione di infrastrutture destinate al trasporto già previste in appositi piani o programmi solo in caso di rilevante interesse pubblico nazionale o interregionale.

Articolo 6

Strumenti di attuazione

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco Naturale regionale "Fiume Ofanto", l'Ente di gestione di cui all'art. 4 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:
 - a) Piano Territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'art. 20 della L.R. n. 19/1997;
 - b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'art. 21 della L.R. n. 19/1997;
 - c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'art. 22 della L.R. n. 19/1997.

Articolo 7

Piano territoriale dell'area naturale protetta

1. Il Piano Territoriale del Parco Naturale regio-

nale "Fiume Ofanto" persegue le seguenti finalità:

- a) individuare le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale;
 - b) dettare disposizioni tese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
 - c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
 - d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
 - e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive o indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
 - h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
 - i) individuare e definire il sistema di monitoraggio degli indicatori ambientali;
 - j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sugli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi;
 - k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione del territorio;
 - l) individuare eventuali forme di compensazione perequativa.
2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano sono quelle stabilite dall'art. 20 della L.R. n. 19/1997.

Articolo 8

Piano Pluriennale Economico-Sociale

1. Il Piano Pluriennale Economico-Sociale del Parco Naturale regionale "Fiume Ofanto" è predisposto dalla Comunità del Parco, con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative

forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'art. 21 della L.R. n. 19/1997.

2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area protetta valorizza, altresì, gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria,
3. Il Piano Pluriennale Economico Sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione, contestualmente alla formazione del Piano di cui all'art. 7.

Articolo 9

Regolamento

1. Il Regolamento, predisposto ed approvato con le modalità previste dall'art. 11 della Legge n. 394/1991, ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco Naturale regionale "Fiume Ofanto" ed è adottato dall'Ente di gestione.

Articolo 10

Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di concessioni, permessi o autorizzazioni relativi a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano Territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'art. 2 e nel rispetto delle norme generali di tutela e di salvaguardia di cui all'art. 5.
3. Fino alla costituzione del Consorzio di cui all'art. 4, comma 1, il rilascio dei nulla-osta prescritti dal presente articolo è di competenza dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della

Regione Puglia.

4. Nel caso di cui al comma 1, l'Ente di gestione trasmette il provvedimento rilasciato a norma del presente articolo, senza ritardo, all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia

Articolo 11 **Sanzioni**

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 30 della Legge 394/91.
2. Le violazioni al divieto di cui alle lettere a), b) ed l), comma 1, dell'art. 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 5 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e), f) e j), comma 1, dell'art. 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera g), comma 1, dell'art. 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) comma 1, dell'art. 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00.
8. Le violazioni di cui alla lettera k), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, comma 2, comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
9. Le violazioni al divieto di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 5 e gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro e500,00 ad un massimo di euro 2.500,00 per ettaro o frazione di ettaro su cui

è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. È, comunque, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art. 30 della Legge n. 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art. 9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Parco.

Art. 12 **Indennizzi**

1. Gli indennizzi per eventuali danni di natura economica subiti dai proprietari dei fondi all'interno del territorio del Parco Naturale regionale "Fiume Ofanto" vengono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui all'art. 4, che vi fa fronte con le disponibilità del proprio bilancio.
2. La liquidazione degli indennizzi avviene, dopo l'accertamento e la prova dell'entità dei danni e della loro origine da uno dei vincoli posti con la presente legge o con il Piano di cui all'art. 7, qualora lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche già in atto, connesse alle attività agro-silvo-pastorali, riducendone in modo considerevole e continuativo il reddito.
3. In ogni caso, sorge il diritto ad un indennizzo:
 - a) per la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e per la riduzione del normale periodo di pascolamento;
 - b) per le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle

tecniche di coltivazione.

4. L'Ente di gestione procede alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dal ricevimento della denuncia.
5. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da prescrizioni e norme di carattere urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Articolo 13

Sorveglianza del territorio

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri Enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale delle Province di Bari e Foggia e alle Guardie Ecologiche Volontarie.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della Legge n. 394/1991.
4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 44 della L.R. 13 agosto 1998, n. 27 (contenente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programma-

zione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria") è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione

Articolo 14


Controllo

1. Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'art. 23 della L.R. n. 19/1997.

Articolo 15


Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione.
2. Annualmente, anche tenendo conto degli obiettivi gestionali raggiunti, nonché della programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce appositi fondi idonei ad integrare gli stanziamenti comunali e provinciali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale.
3. In sede di prima applicazione della legge, è stanziato l'importo complessivo di euro 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) a carico del capitolo di spesa 0581011 ("Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia") del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.



La presente cartografia, costituita da n. 2 (due) fogli,
costituisce parte integrante dello schema di
Disegno di Legge AMB/SDL/2007/000
Foglio 1 di 2

Vincenzo Apoll





BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
